



Dipartimento
del Tesoro

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DEL COMITATO FINTECH

Anni 2023 - 2024

—

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 30
aprile 2021, n. 100 - Regolamento *Sandbox*

Indice

PREMESSA	3
1. IL COMITATO FINTECH	
1.1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	6
1.2 RIUNIONI, STRUTTURE E PERSONALE DI SUPPORTO	7
2. LA SPERIMENTAZIONE	
2.1 MONITORAGGIO DEI PROGETTI AMMESSI NELLA PRIMA FINESTRA TEMPORALE.....	9
2.2 VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI AL TERMINE DELLA SPERIMENTAZIONE.....	12
2.3 LA SECONDA FINESTRA TEMPORALE.....	12
2.4 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STRUMENTO <i>SANDBOX</i>	16
2.5 LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO <i>SANDBOX</i>	17
3. I LAVORI A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE	
3.1 IL DECRETO-LEGGE N. 25/2023 (D.L. FINTECH)	20
3.2 IL DIALOGO CON IL MERCATO	21
3.3 I PROSSIMI PASSI DEL COMITATO E DELLA <i>SANDBOX</i>	23

PREMESSA

La Relazione 2023-2024 presenta un aggiornamento sulle attività svolte dal Comitato FinTech, relativamente alle riunioni periodiche, ai temi affrontati, alle attività di aggiornamento e supporto alla predisposizione di testi normativi, e sulla sperimentazione FinTech (cd. *sandbox*), anche con riferimento alle principali criticità riscontrate dalle Autorità di vigilanza nei procedimenti di ammissione alla sperimentazione, nell'avvio della sperimentazione e nella fase di monitoraggio.

Come si avrà modo di descrivere nel prosieguo della relazione, il fenomeno del FinTech o della finanza digitale interessa potenzialmente ogni segmento del settore bancario, finanziario e assicurativo, e può portare a significativi mutamenti nella struttura del mercato, nonché nelle modalità di prestazione e fruizione dei servizi. La rapidità del cambiamento tecnologico pone nuove sfide per il regolatore nazionale ed europeo, chiamato ad adottare un approccio regolamentare e di vigilanza coordinato e condiviso tra le Autorità, per promuovere l'innovazione e rimuovere gli ostacoli al suo sviluppo, al contempo assicurando l'integrità dei mercati e la tutela di utenti e risparmiatori.

Il tema della finanza digitale è all'attenzione innanzitutto delle istituzioni dell'Unione europea. In particolare, a partire dalla *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia in materia di finanza digitale per l'Unione europea*¹, sono state condivise le priorità e le relative azioni che la Commissione intende intraprendere per permettere ai consumatori e alle imprese di trarre vantaggio dalla finanza digitale mitigandone al contempo i rischi. In particolare, una delle esigenze rappresentate al livello europeo è quella di definire una cornice normativa adeguata a favorire le innovazioni in ambito FinTech, affrontando contestualmente i rischi da esse derivanti. Al fine di sviluppare, quindi, una legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari adeguata all'era digitale e che contribuisca a creare un'economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, è stato adottato prima il Regolamento (UE) 2022/858 (cd. DLT Pilot Regime), applicato in Italia con il decreto-legge n. 25/2023, convertito in legge n. 52/2023 - cd. "D.L. Fintech", e poi il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR"), applicato con decreto legislativo n. 129/2024. I lavori per l'emanazione delle richiamate normative nazionali hanno impegnato le Autorità che compongono il Comitato Fintech per tutto il 2023 e, per il regolamento MiCAR, anche parte del 2024.

Il rapido sviluppo tecnologico impone al legislatore unionale anche un tempestivo aggiornamento della normativa vigente. Con tale obiettivo, nel 2023 la Commissione europea ha avviato i lavori di revisione della normativa relativa ai servizi di pagamento di cui alla Direttiva UE 2015/2366 (Second Payment Services Directive o PSD2), presentando una proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica (PSD3)², e una proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nell'UE (PSR)³. Parallelamente, è stata altresì presentata la proposta di Regolamento relativo ad un quadro normativo per l'accesso ai dati finanziari (FIDAR), c.d. *Open Finance*, che rientra nell'ambito della *Strategia per la finanza digitale* del 2020.

¹ 24 settembre 2020, COM(2020) 591 final

² COM(2023)366, 2023/0209 (COD), del 28 giugno 2023

³ COM(2023) 367, 2023/0210 (COD), del 28 giugno 2023

Inoltre, è stato avviato il negoziato anche sul pacchetto di proposte normative del cd. *Single Currency Package*, al fine di: i) stabilire il quadro normativo necessario all'emissione di un euro digitale⁴; ii) regolare il corso legale delle banconote e delle monete in euro⁵; iii) disciplinare la fornitura di servizi di euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento provenienti da Stati membri la cui moneta non è l'euro⁶.

Tutte le proposte normative presentate sono in linea con la Strategia per la finanza digitale, che supporta la necessità di soluzioni di pagamento pan-europee competitive, inclusa l'esplorazione dell'euro digitale come forma di moneta complementare rispetto al contante. I negoziati su tutte le citate proposte normative sono stati avviati nel 2023 e proseguiti per tutto il 2024, impegnando direttamente alcune delle Autorità che compongono il Comitato FinTech. Inoltre, è stata cura del MEF, quale Amministrazione capofila dei negoziati, tenere aggiornamenti costanti sullo stato dei negoziati e sui temi discussi nel corso delle riunioni periodiche del Comitato.

In questo contesto di rapidi cambiamenti, quindi, continua ad essere quanto mai essenziale poter contare su di un apparato preposto all'osservazione e al monitoraggio del fenomeno del FinTech in Italia. Il Comitato FinTech (di seguito il "*Comitato*") e la sperimentazione (cd. *sandbox*), perseguono proprio tali obiettivi⁷.

Da un lato, il Comitato, incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento del Tesoro, ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori con le istituzioni e con le Autorità. Dall'altro lato, la *sandbox*, anche per il tramite della disciplina contenuta nel Decreto del MEF del 20 aprile 2021, n. 100 (di seguito "*Regolamento*"), consente agli operatori FinTech di sperimentare prodotti, servizi e processi innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo tramite una stretta collaborazione con le Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass).

La sperimentazione FinTech, come delineata dal Regolamento, assolve ad una duplice funzione: da un lato consente agli operatori FinTech di svolgere test su determinate attività di tecno-finanza nella *sandbox*, godendo eventualmente, per un periodo transitorio, di un regime semplificato, dall'altro diventa l'occasione per il regolatore e le Autorità di vigilanza di osservare e monitorare da vicino i fenomeni innovativi, anche al fine di individuare le eventuali modifiche da apportare al quadro regolatorio per favorire l'innovazione e mitigare allo stesso tempo i rischi connessi all'utilizzo di tecnologie avanzate nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

A seguito della prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla *sandbox*, aperta dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022, la seconda finestra temporale è stata

⁴ COM(2023)369, 2023/0212 (COD) del 28 giugno 2023

⁵ COM(2023)364, 2023/0208 (COD) del 28 giugno 2023

⁶ COM(2023)368, 2023/0211 (COD) del 28 giugno 2023

⁷ Nel dettaglio, l'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto, al comma 2-bis, lo "svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati". Accanto alla disciplina della sperimentazione FinTech (cd. *sandbox*), il decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto l'istituzione del Comitato FinTech.

lanciata dal 3 novembre al 5 dicembre 2023. Sul punto si rappresenta come le attività di sperimentazione dei progetti ammessi sono proseguite negli anni 2023 e 2024, insieme al monitoraggio dei progetti ammessi nella prima finestra temporale.

1. IL COMITATO FINTECH

1.1 Organizzazione e funzionamento

Il Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019, *“ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le Autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e Autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. (...)”*. In merito alla composizione del Comitato, si anticipa che l'articolo 17-bis, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 2025, n. 69, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*, ha modificato l'articolo 36, comma 2-octies, includendo tra i membri anche il Corpo della Guardia di finanza.

In linea con il dettato normativo sopra riportato, l'articolo 2, comma 3, del Regolamento dispone che ciascun membro del Comitato nomini il proprio rappresentante permanente in seno al Comitato e il suo eventuale sostituto. Il Comitato è presieduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dal Dirigente Generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro.

Le attribuzioni del Comitato sono declinate all'articolo 3 del Regolamento. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento nell'ambito della sperimentazione FinTech, collabora nell'elaborazione di *policy* in ambito FinTech, agevola il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le Autorità che ne fanno parte. In particolare:

- a) osserva e monitora l'evoluzione del FinTech a livello nazionale, europeo ed internazionale, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e *best practices*, nel rispetto di corrette dinamiche concorrenziali, assicurando la tutela della clientela e la stabilità finanziaria;
- b) agevola il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le Autorità, anche attraverso studi, analisi, organizzazione di tavoli di confronto e audizioni di operatori del settore FinTech e di istituzioni straniere attive nella regolazione FinTech, al fine di migliorare l'attività propria e dei suoi membri;
- c) facilita il confronto sulle aree di rischio, identificate dai membri del Comitato, che necessitano di interventi coordinati da parte degli stessi membri, per la tutela degli interessi dei rispettivi ambiti di competenza;

- d) promuove e coordina il contenuto di attività di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti, ivi comprese le Autorità europee, che dovessero rendersi necessarie ed opportune;
- e) svolge le attività in materia di sperimentazione FinTech espressamente previste dal Capo II del Regolamento.

1.2 Riunioni, strutture e personale di supporto

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri - attraverso il proprio rappresentante permanente o quando viene convocato dalla Segreteria tecnica. Alle riunioni partecipano anche, con funzioni consultive, il rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio. Si segnala che il Corpo della Guardia di finanza partecipa - con un rappresentante del Comando Generale - alle riunioni del Comitato FinTech da giugno 2024 come Autorità invitata e in veste consultiva. A partire da maggio 2025, vista la modifica normativa di cui all'articolo 17-bis, comma 3, del d.l. 25/2025, lo stesso Corpo della Guardia di finanza partecipa quale membro permanente, assicurando il proprio contributo specialistico quale polizia economico-finanziaria.

Nel 2023 il Comitato è stato convocato tre volte, mentre si è riunito cinque volte nel 2024. I temi approfonditi in entrambe le annualità riguardano, in particolare:

- il monitoraggio dell'andamento della sperimentazione per i soggetti ammessi alla *sandbox* e le principali criticità, di natura regolamentare e non, emerse durante la sperimentazione;
- i possibili interventi normativi correttivi della disciplina sulla sperimentazione FinTech;
- l'evoluzione dei principali negoziati europei in materia di finanza digitale;
- l'aggiornamento periodico fornito dalle Autorità di settore sull'attuazione delle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale (cd. D.L. FinTech), e dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante l'adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività (MiCAR);
- la pianificazione delle attività di comunicazione esterna in vista dell'apertura della seconda finestra temporale;
- le richieste di ammissione alla sperimentazione pervenute durante la seconda finestra chiusa il 5 dicembre 2023 e le interlocuzioni avute con i soggetti interessati.

Posto che il Comitato non dispone di personale proprio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento si avvale, di una segreteria tecnica incardinata presso la Direzione V del Dipartimento del tesoro del Mef che, anche per gli anni 2023 - 2024, ha assicurato pieno supporto alle attività del Comitato. In particolare, detta segreteria si è occupata di:

- convocare le riunioni del Comitato e fissare l'ordine del giorno su indicazione del Presidente e dei membri del Comitato;
- assicurare il supporto alle attività e alle riunioni del Comitato anche mediante la redazione dei verbali delle riunioni;
- supportare il Comitato nella redazione della relazione annuale sulle attività svolte;

- curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione.

Una specifica sezione del sito internet del Dipartimento del tesoro è dedicata al Comitato⁸, con informazioni utili per gli operatori del settore sul Comitato e la sperimentazione FinTech, ivi compresi i canali di contatto della segreteria tecnica e delle Autorità di vigilanza, i *link* per accedere al Registro degli operatori ammessi al regime di sperimentazione e alle pagine *web* delle Autorità della *sandbox*, la relazione annuale del Comitato e la regolamentazione FinTech.

⁸[Comitato Fintech - MEF Dipartimento del Tesoro](#)

2. LA SPERIMENTAZIONE

2.1 Monitoraggio dei progetti ammessi nella prima finestra temporale

Come riportato nella precedente relazione, nel corso del 2022, al termine delle istruttorie relative ai progetti presentati nella prima finestra temporale (dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022), sono stati ammessi alla sperimentazione 13 progetti per la Banca d'Italia⁹ e 3 per l'Ivass. Nei provvedimenti di ammissione alla sperimentazione sono stati indicati, *inter alia*, gli obblighi e i limiti al cui rispetto su base continuativa è condizionata l'ammissione alla sperimentazione, nonché gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della stessa.

L'attività di sperimentazione relativamente ai progetti ammessi alla prima finestra temporale è terminata per la maggior parte dei progetti tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Nel dettaglio, dei 16 progetti complessivamente ammessi, 14 sono stati portati a termine e 2 ritirati.

Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, dopo l'avvio delle sperimentazioni l'Autorità competente ne monitora l'andamento e, ogni sei mesi, riferisce al Comitato attraverso una relazione sintetica. A tal fine, nel 2023, ciascuna Autorità ha costituito un *team* di monitoraggio per ciascuna iniziativa ammessa, la cui composizione è stata definita in modo da assicurare competenze trasversali adeguate alle caratteristiche di ogni progetto. Le Autorità hanno condotto riunioni periodiche con gli operatori per seguire le fasi di sviluppo e di avanzamento dei progetti. In particolare, i *team* hanno analizzato periodicamente i report inviati dagli operatori per discuterne il contenuto, al fine di monitorare l'avanzamento della sperimentazione rispetto al piano presentato con la domanda di ammissione, valutare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel provvedimento di ammissione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I *team*, oltre a svolgere l'attività di monitoraggio, hanno effettuato approfondimenti tecnici sulle soluzioni proposte e svolto confronti tematici con i soggetti ammessi, in particolare di natura regolamentare. In taluni casi, si è reso necessario rafforzare la collaborazione informale con le Autorità non finanziarie facenti parte del Comitato (es. Garante per la protezione dei dati personali) organizzando interlocuzioni ad hoc durante la fase di monitoraggio; la maggior parte delle società ha anche presentato *demo* delle soluzioni al *team* di monitoraggio. Nel 2023 i *team* della Banca d'Italia hanno effettuato complessivamente più di 110 interlocuzioni e i *team* dell'IVASS circa 15 incontri, oltre a varie interlocuzioni informali.

All'esito della sperimentazione, le società ammesse hanno trasmesso all'Autorità competente i resoconti economico-operativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, e le Autorità hanno predisposto le relazioni finali sugli esiti delle sperimentazioni di cui all'articolo 17, comma 9, del citato Regolamento. Le Autorità competenti, inoltre, hanno pubblicato, sui propri siti istituzionali, nelle pagine dedicate alla *sandbox*, l'informativa sulla conclusione delle sperimentazioni, evidenziando i risultati raggiunti e l'eventuale idoneità del servizio o attività oggetto di

⁹ Per n. 4 procedimenti avviati dalla Banca d'Italia è stato richiesto il parere di competenza della Consob.

sperimentazione alla commercializzazione. Di tale informativa è stata data comunicazione anche ai soggetti ammessi.

Dagli aggiornamenti ricevuti dalle Autorità competenti non sono emerse particolari criticità nel completamento delle attività pianificate per il periodo di sperimentazione. La maggior parte dei soggetti ha ultimato le progettualità in linea coi tempi previsti o, in alcuni casi, con limitati scostamenti rispetto alle tempistiche indicate nell'istanza di ammissione.

Banca d'Italia, nella relazione annuale per l'anno 2023, evidenzia come, rispetto alla pianificazione iniziale, alcune società, in accordo con gli intermediari partner, hanno deciso di verificare le soluzioni soltanto in un ambiente di pre-produzione, considerato anche l'impegno economico, tecnologico e temporale derivante da un *testing* reale, in alcuni casi sottostimato o non risultato compatibile con la natura e la durata prevista della *sandbox*; di conseguenza tale attività è stata sostituita con la conduzione di test in ambienti di collaudo (con utenti cd. *family&friends*) che hanno comunque consentito da un lato all'Autorità competente di valutare i risultati della sperimentazione e, dall'altro, alla società e agli intermediari coinvolti di effettuare la fase di *market validation* per consolidare i *business case* prima di procedere alla commercializzazione, prevista una volta conclusa la sperimentazione.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei quattordici progetti che sono stati ammessi alla sperimentazione Fintech nel 2022 (Tavola 1 e 2).

Tavola 1. Progetti ammessi da IVASS

Propo- nente	Tipologia di sog- getto richiedente	Progetto	Data di am- missione alla sperimenta- zione	Tecnologia prevalente
Sara As- sicura- zioni S.p.A.	Soggetto vigilato o regolamentato	Creazione di un registro digitale e della pro- prietà dei velocipedi basato su tecnologia <i>blockchain</i> .	31/03/2022	DLT / blockchain
SIA S.p.A.	Operatore FinTech	Realizzazione di una <i>home insurance</i> che funga da "cassetto assicurativo" per il cliente finale sulla piattaforma dell'intermediario.	30/05/2022	DLT / blockchain
XConsul- ting S.r.l.	Operatore FinTech	Introduzione di un QR <i>code</i> che certifichi al con- sumatore l'effettiva iscrizione al RUI dell'inter- mediario	30/05/2022	Application Program- ming Inter- faces (APIs) / QR Code

Tavola 2. Progetti ammessi da Banca d'Italia

Propo- nente	Categoria	Progetto	Data di am- missione alla sperimenta- zione	Tecnologia prevalente
Bibanca S.p.A.	Soggetto vigilato o regolamentato	Creazione di un prodotto di finanziamento tecnicamente simile alla delegazione di pagamento e sulla base della cessione del quinto.	05/07/2022	<i>Application Programming Interfaces (APIs)</i>
Cetif Advisory S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Implementazione di nuova modalità di partecipazione a un fondo comune di investimento mediante registro distribuito.	05/07/2022	DLT/blockchain
Cetif Advisory S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Emissione e collocamento, in regime di affiancamento ai processi tradizionali, di quote di un fondo comune di investimento mediante registro distribuito.	20/07/2022	DLT/blockchain
CBI S.c.p.a.	Soggetto vigilato o regolamentato	Implementazione di un <i>database</i> centralizzato, alimentato dagli intermediari bancari/finanziari, che sia di supporto alle verifiche da svolgere nelle operazioni di anticipo fatture.	24/05/2022	<i>Application Programming Interfaces (APIs)</i>
Habacus S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Implementazione di nuova modalità di certificazione della performance accademica degli studenti, funzionale alla presentazione di richieste di prestiti studenteschi.	24/05/2022	Intelligenza artificiale/ <i>machine learning</i>
Cetif Advisory S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Implementazione di nuova modalità di espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela posti in capo agli intermediari.	24/05/2022	DLT/blockchain
Vidyasoft S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Implementazione di un servizio evoluto di <i>fraud detection</i> con l'obiettivo di identificare in tempo reale casi di frodi su pagamenti digitali, facendo leva sulle esenzioni alla Strong Customer Authentication (SCA) previste dalla PSD2.	24/05/2022	Intelligenza artificiale/ <i>machine learning</i>
Adm Capital S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Implementazione di una piattaforma tecnologica che si rivolgerebbe agli intermediari finanziari per offrire loro un servizio per la valutazione del merito creditizio, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti.	01/06/2022	Intelligenza artificiale/ <i>machine learning</i>
Mopso S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Introduzione di un sistema di identità digitale decentralizzato avente l'obiettivo di semplificare i processi di <i>onboarding</i> della clientela.	12/07/2022	DLT/blockchain
Flowbe S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Implementazione di un nuovo strumento di pagamento digitale con l'obiettivo di semplificare l'esecuzione di operazioni di pagamento.	12/07/2022	DLT/blockchain

Sandbox S.r.l.	Operatore Fin-Tech	Sviluppo di una piattaforma digitale per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346 comma 6 c.c., mediante registro distribuito.	06/12/2022	DLT/blockchain
-----------------------	--------------------	--	------------	----------------

2.2 Valutazioni dei partecipanti al termine della sperimentazione

Al termine della sperimentazione, le Autorità hanno raccolto alcuni *feedback* dai partecipanti sulla utilità dello strumento *sandbox* e sul gradimento in generale. Le valutazioni espresse dalle società che hanno partecipato alla prima finestra temporale della *sandbox* sono state nel complesso positive: è stata, in particolare, apprezzata la possibilità di un confronto continuo con l'Autorità sullo stato di avanzamento del progetto o su particolari tematiche, anche di natura regolamentare, che ha consentito in alcuni casi di rimodulare la soluzione progettuale.

Forte accento è stato posto sul valore aggiunto rappresentato dal coinvolgimento, nell'ambito del Comitato, di tutte le Autorità potenzialmente competenti in relazione al progetto, che ha consentito in alcuni casi agli operatori, di ottenere una valutazione trasversale dell'iniziativa presentata.

È stata, altresì, messa in evidenza l'esigenza di dare maggiore visibilità alle iniziative ammesse, anche al fine di attrarre investimenti al termine della sperimentazione.

Come evidenziato nella relazione periodica della Banca d'Italia, anche gli intermediari vigilati coinvolti - direttamente o in *partnership* con operatori FinTech - hanno confermato l'utilità della *sandbox* per la messa a punto di soluzioni innovative in costante dialogo con le Autorità di vigilanza. Tuttavia, gli operatori FinTech hanno evidenziato difficoltà nel conseguire una *partnership* con gli intermediari vigilati, prevista come requisito necessario per l'accesso alla *sandbox* da parte degli operatori FinTech.

Alla luce di quanto emerso all'esito della prima finestra temporale della *sandbox*, sia la Banca d'Italia che l'Ivass, nelle rispettive relazioni annuali per il 2023, hanno rappresentato l'esigenza di una semplificazione di natura procedimentale dello strumento, suggerendo la revisione del framework regolamentare di riferimento (*cfr. Par. 2.5*).

2.3 La seconda finestra temporale

Il 3 novembre 2023 si è aperta la seconda finestra della *sandbox*, per la durata di un mese, con chiusura il 5 dicembre 2023. Come per la prima finestra, non sono state previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica delle richieste ammissibili, che sono state presentate attraverso i canali informatici messi a disposizione sul sito web di ciascuna Autorità. Inoltre, in linea con quanto fatto anche nel corso della prima finestra temporale, le Autorità

di vigilanza hanno messo a disposizione, nei rispettivi siti internet, delle guide pratiche e dei formulari utili per presentare le richieste di ammissione alla sperimentazione.

L'apertura della finestra è stata preceduta e pubblicizzata da un comunicato stampa pubblicato sul sito del MEF e delle Autorità di vigilanza e da un evento di lancio, aperto agli operatori e alle associazioni del mondo fintech, dal titolo: *"Sviluppi e opportunità della sandbox regolamentare"*, che si è tenuto presso il MEF il 4 ottobre 2023, in collaborazione con le Autorità di vigilanza. L'evento, trasmesso anche in *streaming*, è servito a fare un bilancio provvisorio del primo round di sperimentazione e a promuovere il dialogo informale con le Autorità - di supporto agli operatori per la corretta presentazione delle domande di ammissione alla *sandbox* - alla vigilia dell'apertura della seconda finestra temporale.

Nell'ambito del dialogo informale, sono state svolte circa 30 interlocuzioni con operatori, anche esteri (17 da Banca d'Italia, 6 da Ivass e 9 da Consob), che hanno in alcuni casi richiesto il coinvolgimento di competenze multidisciplinari da parte delle autorità.

Nella seconda finestra temporale sono pervenute le seguenti richieste di ammissione alla sperimentazione:

- 3 domande di ammissione per l'Ivass, di cui 2 accolte e ammesse alla sperimentazione ad aprile 2024¹⁰;
- 2 per la Consob, di cui nessuna ammessa alla sperimentazione: 1 domanda improcedibile perché presentata fuori termine e 1 ritirata;
- 5 per la Banca d'Italia, di cui 3 ritirate per mancanza dei requisiti di ammissione, 1 di competenza Consob e 1 ammessa alla sperimentazione a marzo 2024.

Nel dettaglio, per quanto concerne i due progetti ammessi dall'Ivass:

- a) il primo¹¹ riguarda lo sviluppo di un *device* applicato alle auto a noleggio, in grado di rilevare, dietro consenso del cliente alla raccolta del dato, lo stile di guida praticato durante il noleggio. In particolare, il progetto si basa sull'individuazione di due componenti del rischio r.c. auto:
 - la componente di rischio della flotta, per cui la copertura assicurativa copre i veicoli della flotta di autonoleggio, è sempre attiva, tariffata in modo tradizionale in base all'attestato di rischio (ATRC) del veicolo e all'andamento tecnico della flotta, copre il rischio di circolazione dei clienti che non accettano la sperimentazione e dei veicoli quando guidati dagli incaricati della società di noleggio; tale componente copre anche il rischio "statico", quando per il veicolo non è in corso nessun noleggio;

¹⁰ La domanda esclusa presentava una carenza nel requisito di essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione, in quanto si basava sulla richiesta di pianificare e finanziare un intervento con elevato livello di complessità sui sistemi IT dell'IVASS, la cui realizzazione - previa valutazione della fattibilità e sostenibilità da parte dell'Istituto - non poteva essere completata in tempo per consentire una adeguata sperimentazione nei mesi successivi alla domanda.

¹¹ Oltre a ITAS Mutua, il progetto ha visto il coinvolgimento di ANIA (l'Associazione di categoria patrocina il progetto per finalità di interesse generale del settore r.c. auto), Autovia (gestore di flotta di autonoleggio a breve e medio termine assicurata da ITAS Mutua) e Connexa InsTech (startup con il ruolo di telematic service provider - TSP e fornitore dei dispositivi e dell'app per la rilevazione dello stile di guida).

- una componente di rischio riferita al conducente, per cui la copertura assicurativa si riferisce ai clienti della società di noleggio che accettano la sperimentazione, si basa su dati del comportamento di guida dei conducenti, raccolti tramite il dispositivo a bordo dei veicoli e l'app che registrano lo stile di guida dei conducenti stessi.

La polizza r.c. auto viene acquistata dal noleggiatore per entrambe le componenti di rischio (flotta e conducente). Sui veicoli del noleggiatore sono installati i dispositivi in grado di registrare i parametri di guida necessari per calcolare il punteggio comportamentale (score) del conducente. Il *device* sul veicolo noleggiato è collegato a un'applicazione sul cellulare dell'utente. Nel caso di guida virtuosa, valutata anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, è prevista la restituzione al cliente di una somma a titolo di premio (cash-back).

Le tecnologie utilizzate sono API (per la comunicazione tra black box e app sul cellulare e per l'acquisizione dei dati), IoT (black box installata sull'auto), Machine Learning e Big Data Analytics (per la costruzione del profilo del guidatore) e doppio fattore per i sistemi di autenticazione;

- b) il secondo¹² concerne, invece, la creazione di una piattaforma che agevoli lo scambio di dati sintetici, al fine di supportare le imprese di assicurazione nella personalizzazione delle polizze e nella valutazione dei rischi attraverso l'utilizzo di modelli predittivi.

La piattaforma consente, attraverso la generazione di dati artificiali (sintetici), di agevolare lo scambio di dati tra diverse organizzazioni. I dati oggetto di scambio sono impostati in modo da replicare pattern e caratteristiche della popolazione di partenza, mantenendo l'utilità statistica del dato originale, senza tuttavia essere qualificabili come dati personali.

Gli obiettivi del progetto sono di:

- garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti mediante l'utilizzo di dati sintetici per finalità di data science;
- valutare la possibilità di creare, addestrare e testare modelli di IA impiegando dati sintetici;
- supportare le imprese di assicurazione nella personalizzazione delle polizze e nella valutazione dei rischi attraverso l'utilizzo di modelli predittivi basati su dati sintetici.

Come riportato nella relazione periodica di Ivass, il monitoraggio di entrambi i progetti si è svolto attraverso incontri generali, funzionali al tracciamento dei progressi e dello stato di avanzamento dei lavori, e incontri specifici su temi di particolare rilevanza nella conduzione del progetto.

Per entrambi i progetti, particolare attenzione è stata rivolta all'informativa per i clienti, e sono stati raccolti i documenti di informativa privacy e raccolta del consenso, per valutare la

¹² Il progetto è sviluppato in collaborazione con BeRebel S.p.A., un'agenzia che distribuisce in esclusiva un prodotto assicurativo auto di Linear Assicurazioni Spa (Gruppo Unipol), la quale fornisce i propri dati con informazioni, ad esempio, su indirizzi dei contraenti, dettagli dei veicoli e specifiche garanzie.

chiarezza di esposizione sulla natura della sperimentazione. Le società aderenti alla sperimentazione sono state invitate a precisare il trattamento dei dati raccolti e il rispetto della normativa privacy.

Venendo all'unico progetto ammesso da Banca d'Italia, questo si pone l'obiettivo di implementare una piattaforma software per automatizzare integralmente il processo di verifica delle interfacce di *open banking* offerte dagli istituti di radicamento del conto (*Account Servicing Payment Service Providers - ASPSP*). Il monitoraggio del progetto è stato avviato a giugno 2024.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei tre progetti che sono stati ammessi alla sperimentazione Fintech nel 2024 (Tavola 3 e 4).

Tavola 3. Progetti ammessi da IVASS

Propo- nente	Tipologia di sog- getto richiedente	Progetto	Data di am- missione alla sperimenta- zione	Tecnologia prevalente
ITAS Mu- tua	Soggetto vigilato o regolamentato	Implementazione di una copertura r.c. auto in- novativa per le flotte di autonoleggio a breve/medio termine	10/04/2024	API, IoT, Machine Learning e Big Data An- alytics
AINDO SpA	Soggetto vigilato o regolamentato	Realizzazione di una piattaforma per agevolare lo scambio di dati tra diverse organizzazioni	10/04/2024	Hardware fornito dal cliente Be- Rebel

Tavola 4. Progetti ammessi da Banca d'Italia

Propo- nente	Categoria	Progetto	Data di am- missione alla sperimenta- zione	Tecnologia prevalente
Intecs So- lutions SpA	Operatore FinTech	Implementazione di uno strumento di monito- raggio automatico del funzionamento delle in- terfacce di open banking	03/06/2024	<i>Application Program- ming Inter- faces (ASPSP)</i>

2.4 Valutazione complessiva dello strumento sandbox

Al termine del primo periodo di sperimentazione, comprensivo della prima e della seconda finestra temporale, la valutazione dell'esperienza nella *sandbox* è soddisfacente, ferma restando l'esigenza di una semplificazione procedimentale dello strumento.

Le iniziative presentate nella *sandbox* hanno fornito, coerentemente con lo spirito della sperimentazione, un punto di osservazione diretto su alcune rilevanti dinamiche dell'innovazione finanziaria, da cui trarre spunto per comprenderne potenzialità e rischi e individuare possibili modifiche alla normativa, anche a livello europeo, vigente o in corso di definizione.

In particolare:

- alcune iniziative hanno permesso di condurre riflessioni sulla possibilità di utilizzare forme di identità digitale per l'identificazione in ambito finanziario della clientela e sulla relativa conformità alla regolamentazione AML, specie rispetto agli obblighi di adeguata verifica;
- in altri casi, alcuni progetti promossi nel contesto della tokenizzazione di quote di fondi comuni di investimento hanno offerto spunti per condurre riflessioni sulle novità introdotte dal decreto-legge n. 25/2023, convertito in legge n. 52/2023 - cd. "D.L. Fintech" (*cf. par. 3*);
- alcuni progetti nell'ambito dei pagamenti digitali e dell'*open banking* hanno consentito di approfondire possibili casi d'uso d'interesse per la revisione della seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2);
- solo due progetti hanno richiesto deroghe a disposizioni di secondo livello; gli altri soggetti hanno motivato invece la necessità della sperimentazione sulla base di elementi di novità da sottoporre a esame congiunto con l'Autorità di vigilanza.

Con riferimento alle iniziative che hanno adottato soluzioni basate sulla *blockchain* per la tokenizzazione di strumenti finanziari, i progetti sono stati *medio tempore* interessati dalla normativa in materia di emissione e circolazione degli strumenti finanziari in forma digitale di cui al Decreto Fintech (*cf. par. 3*), che ha aperto le porte alla possibilità - prima preclusa nel nostro ordinamento - di rappresentare gli strumenti finanziari sotto forma di *token* emessi e scambiati su DLT.

In un caso riguardante una soluzione di identità digitale, pur essendo emersi aspetti di difformità con l'attuale normativa antiriciclaggio in materia di esternalizzazione degli obblighi di adeguata verifica, non si è ritenuto opportuno proporre, in questa fase, modifiche alla normativa nazionale, considerato che il *framework* europeo antiriciclaggio interviene in maniera estensiva sulla disciplina dell'esternalizzazione.

La *sandbox* ha, infine, consentito alle autorità di vigilanza di esplorare modalità innovative di dialogo con il mercato (sia nella fase di *early dialogue* che nel corso dell'istruttoria delle istanze) e di monitoraggio delle iniziative, con riferimento ad esempio alla possibilità di partecipare come osservatori all'interno delle DLT utilizzate dagli operatori.

Ciò premesso, nonostante la valutazione complessivamente positiva delle sperimentazioni, all'esito del primo ciclo di sperimentazione è emersa l'esigenza di avvio di un intervento regolatorio di revisione dello strumento in una logica di semplificazione (cfr. par. 2.5).

In particolare, a maggio 2024, l'Ivass ha raccolto l'esperienza di quattro partecipanti alla *sandbox* nella prima e seconda finestra, attraverso un questionario, volto a raccogliere suggerimenti utili ai fini della semplificazione del procedimento sui seguenti temi:

- Consultazione informale con l'Autorità;
- Requisiti di ammissione;
- Compilazione della domanda;
- Accordo di partnership;
- Durata della sperimentazione;
- Monitoraggio delle sperimentazioni;
- Valutazioni dell'Autorità e comunicazione al Mercato al termine della sperimentazione;
- Suggerimenti su altri aspetti.

Dalle risposte al questionario emerge: i) la necessità di rafforzare la consultazione informale con l'Autorità prima dell'inoltro della domanda di ammissione; ii) l'opportunità di prevedere un doppio binario per l'ammissione alla sperimentazione: procedimento amministrativo per i progetti che necessitano di deroghe normative e de-procedimentalizzazione per i progetti non in deroga; iii) l'esigenza di ridurre gli oneri documentali per l'accesso alla sperimentazione: un esempio fra tutti è legato alla redazione del *business plan*; iv) la difficoltà, per gli operatori FinTech, di formalizzare l'accordo di *partnership* (in questo caso con un'impresa assicurativa) al momento della presentazione della domanda di ammissione; v) l'esigenza, in alcuni casi, di posticipare l'inizio della sperimentazione (*kick-off*) di un periodo di tempo prestabilito (es. 2/3 mesi) rispetto alla data di ammissione per consentire il completamento di attività progettuali; vi) il richiamo a un maggiore coinvolgimento dell'Autorità durante la fase di monitoraggio, compatibilmente con le risorse disponibili; vii) l'opportunità di prevedere una comunicazione più efficace dell'Autorità all'operatore e al mercato in merito agli eventuali risultati positivi della sperimentazione, anche attraverso l'organizzazione di eventi dedicati; viii) la necessità di modulare alcune delle misure richieste a tutela del consumatore in base alla specificità del progetto.

Alla luce degli esiti della seconda finestra temporale, il Comitato FinTech ha lavorato, nel corso del 2024, alla revisione del *framework* regolamentare relativo alla *sandbox*, con particolare riferimento ai profili procedurali.

2.5 La modifica del Regolamento *sandbox*

Le esigenze di semplificazione, anche regolamentare, come sopra rappresentate, erano già state segnalate dalle Autorità di vigilanza nella relazione annuale 2022, e sono confermate per il biennio 2023-2024.

Tra le principali criticità segnalate - ad esempio dalla Banca d'Italia nella relazione per l'anno 2023 - vi è l'eccessiva procedimentalizzazione del funzionamento della *sandbox*, troppo onerosa rispetto alla dimensione e ai rischi dei soggetti ammessi alla sperimentazione (ad es. *start-up*

innovative) e difficilmente compatibile con i tempi dell'innovazione tecnologica; diversamente, la maggiore flessibilità nel funzionamento di altri facilitatori dell'innovazione gestiti autonomamente dalla Banca d'Italia (Canale Fintech e Milano Hub) sarebbe risultata più coerente con la finalità di promozione dell'innovazione propria di tali strumenti. Tali circostanze, confermate dalla Banca d'Italia anche nella relazione per l'anno 2024, hanno trovato conferma nella flessione delle domande presentate nella seconda finestra temporale (pari ad un calo di circa l'80,7% rispetto alle domande ricevute nella prima finestra), che ha evidenziato un minore interesse da parte del mercato verso la *sandbox*.

Simili criticità sono state confermate anche nella relazione Ivass per il 2023, secondo cui i lavori per l'ammissione dei progetti sarebbero eccessivamente gravosi a causa della complessità del procedimento di ammissione e dei tempi ristretti per la valutazione delle domande pervenute. Pur in presenza di un numero minore di domande e di progetti ammessi (due rispetto ai tre della prima finestra temporale), l'impatto organizzativo sull'IVASS è stato significativo, anche tenuto conto della novità e maggiore complessità delle tematiche affrontate.

Le rigidità del processo di ammissione consigliano, a parere delle Autorità, di perseguire una semplificazione del *framework* regolamentare e dei processi amministrativi, riducendo il carico di lavoro per gli istanti e le Autorità stesse.

Tali criticità sono state confermate anche dalla Consob, nel corso delle riunioni del Comitato FinTech tenutesi nel 2023.

Giova, in ogni caso, precisare come il calo delle richieste di ammissione alla *sandbox*, pur essendo in parte fisiologico e in linea con quanto attestato da altre *sandbox* europee (es. Spagna), possa essere anche parzialmente ricondotto alla coesistenza di diversi canali di sperimentazione, messi a disposizione direttamente dalle Autorità del settore finanziario (ad esempio, Milano HUB per la Banca d'Italia) e a taluni interventi normativi, quali, a titolo esemplificativo, quello realizzato con il D.L. 25/2023, come convertito con legge 52/2023 (D.L. FinTech, di cui al par. 3.1) e il d. lgs. n. 129/2024, di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) relativo ai mercati delle crypto-attività, che hanno modernizzato il quadro regolamentare europeo e nazionale, con conseguente minore necessità per gli operatori di ricorrere a forme di sperimentazione.

Ad ogni modo, accogliendo l'esigenza rappresentata dalle Autorità di valutare interventi di revisione del Regolamento *sandbox* in una logica di semplificazione del processo di selezione e accesso alla sperimentazione, nonché di maggior coinvolgimento delle Autorità non finanziarie per valorizzare il ruolo del Comitato, a giugno 2023 il MEF ha istituito un tavolo tecnico¹³ per avviare i lavori di revisione del Regolamento, lavori che, alla data di pubblicazione della presente Relazione, sono in fase di finalizzazione.

Il lavoro del tavolo è stato informato anche dalle evidenze raccolte in una serie di audizioni svolte nel corso del 2024, nell'ambito del Comitato FinTech, con associazioni di categoria del mondo bancario-finanziario e degli operatori del settore FinTech, con il Tesoro spagnolo con riferimento

¹³ Il tavolo tecnico è composto da esponenti del MEF, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass.

ai lavori di revisione della *sandbox* spagnola, e, infine, con l'accademia, con l'obiettivo di cogliere appieno le esigenze rappresentate dal mercato circa eventuali interventi di revisione del Regolamento, e approfondire le esperienze estere in materia. In sintesi, i partecipanti alle audizioni hanno innanzitutto confermato l'utilità dello strumento della *sandbox* e l'importanza di proseguire nel solco della cooperazione tra Autorità e operatori FinTech. Tuttavia, sono stati suggeriti alcuni interventi utili per rafforzare, per il futuro, questo strumento. Innanzitutto, è stato messo in luce come il processo di ammissione alla *sandbox* presenti un elevato livello di complessità. Infatti, la domanda di ammissione richiederebbe informazioni e documenti particolarmente dettagliati e complessi da produrre, anche per sperimentazioni di non particolare complessità, o con rischi inferiori (ad esempio, quelle che non coinvolgono gli utenti finali). Allo stesso modo, i partecipanti all'audizione hanno evidenziato l'opportunità di rendere lo strumento della *sandbox* più snello non solo per quanto concerne l'ammissione, ma anche con riferimento all'istruttoria dell'istanza. In particolare, è stato evidenziato come la stessa comprenda numerosi passaggi e abbia una durata non proporzionata alla complessità della richiesta.

Anche sulla base dei rilievi ricevuti nel corso delle audizioni, le principali linee di intervento riguardano:

- la diversificazione delle tipologie di sperimentazione, a seconda del livello di complessità e tenuto conto del livello di coinvolgimento degli utenti finali;
- la semplificazione del processo di ammissione della *sandbox*, alleggerendo gli oneri documentali posto a carico degli operatori, con riferimento alle tipologie di sperimentazione meno complesse;
- la previsione per gli operatori FinTech di forme di accesso alla *sandbox* semplificate rispetto al regime vigente, anche prescindendo dalla partnership con un intermediario vigilato;
- l'introduzione di elementi di flessibilità con riferimento all'avvio e alla durata della sperimentazione, onde consentire che l'avvio possa avvenire anche dopo l'ammissione, permettendo alle imprese ammesse di finalizzare le attività di preparazione prima dell'inizio della vera e propria sperimentazione);
- la calendarizzazione delle finestre temporali, per renderle regolari e prevedibili;
- il rafforzamento del coordinamento tra Autorità, coinvolgendo maggiormente le Autorità non finanziarie che compongono il Comitato FinTech, sia nella fase iniziale di dialogo informale che in quella di monitoraggio, e attraverso il dialogo e forme di collaborazione informale tra Amministrazioni;
- l'efficacia della comunicazione verso terzi mediante adeguate attività di promozione, sia nella fase di ammissione sia all'esito della sperimentazione, per accrescere l'attrattività della *sandbox* e incentivare gli investimenti verso startup del settore.

Il tavolo tecnico ha lavorato alla revisione del regolamento *sandbox* per tutto il 2024, riportando periodicamente al Comitato sui progressi.

3. I LAVORI A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE

3.1 Il decreto-legge n. 25/2023 (D.L. FinTech)

Accanto ai lavori del Comitato FinTech, anche nel biennio 2023-2024, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con le Autorità di vigilanza, ha promosso diverse iniziative, anche di natura regolamentare, volte a promuovere la finanza digitale e a rimuovere i potenziali ostacoli normativi al suo sviluppo, garantendo, in ogni caso, il presidio dei rischi a tutela degli utenti e della stabilità e integrità del mercato.

In questo senso, il D.L. Fintech ha assicurato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE *DLT Pilot Regime* nei tempi prescritti dalla normativa europea, e quindi entro il 23 marzo 2023, e ha introdotto una cornice civilistica *ad hoc* per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali in aggiunta ai due regimi riconosciuti dall'ordinamento italiano, ossia quello cartolare e quello di dematerializzazione in gestione accentrata. Lo strumento normativo europeo, infatti, non va ad incidere sulle norme relative alla circolazione e all'emissione degli strumenti finanziari, che rimane quindi appannaggio degli ordinamenti nazionali; da qui la necessità di avere una struttura legislativa che possa dare certezza agli scambi e che dia un contenuto preciso in termini di legittimazione all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali nonché al trasferimento di tali strumenti e alla costituzione di vincoli sugli stessi.

Accanto a queste previsioni, il D.L. FinTech introduce la figura del responsabile del registro per la circolazione digitale, che può essere sia l'emittente che un soggetto terzo, prevedendo la necessaria iscrizione in un elenco pubblico tenuto dalla Consob. A tal fine, il D.L. FinTech prevede una delega regolamentare di tipo obbligatorio che riguarda i criteri per la tenuta dell'elenco da parte della Consob. La delega è stata esercitata a dicembre 2023 con un regolamento attuativo Consob. A fine 2024 nell'elenco risultavano iscritte tre società, inclusa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (iscritta con delibera di aprile 2024), mentre altre istanze erano in corso di istruttoria.

Il Regolamento *DLT Pilot Regime* e il D.L. FinTech intendono creare un ambiente regolamentare favorevole all'innovazione che, anche nell'accordare esenzioni da requisiti normativi che potrebbero ostacolare lo sviluppo di nuove soluzioni, stimoli le infrastrutture di mercato a sperimentare l'applicazione di tecnologie innovative. In tale contesto, il nostro Paese ha deciso, con il D.L. FinTech, non soltanto di adeguarsi tempestivamente al Regolamento *DLT Pilot Regime*, ma di fare anche un passo in più, cioè di intercettare la dimensione di digitalizzazione degli strumenti finanziari. Accanto al Regolamento *DLT Pilot Regime*, infatti, il regime nazionale consente forme di sperimentazione volte a trovare soluzioni tecniche per integrare la fase di scambio dello strumento e quella di pagamento.

Inoltre, come descritto nella relazione 2022, per ovviare ad alcune rigidità normative che, in taluni casi, hanno reso difficoltoso l'utilizzo della *sandbox*, su proposta della Consob e per il tramite del Mef, il Comitato si è fatto promotore dell'introduzione, nel D.L. FinTech, dell'articolo 33 che ha emendato l'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 34 del 2019.

La norma in questione prevede l'introduzione di una disciplina specifica per lo svolgimento delle sperimentazioni relative ad attività rientranti nella nozione di servizi e attività di investimento per un periodo di tempo limitato (sei mesi, salvo proroga che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, in caso di successiva richiesta di autorizzazione), che non integrano l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e per le quali non deve essere richiesta la contestuale autorizzazione prevista dalla normativa di settore.

La modifica è limitata alle attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento poiché, per diverse tipologie di servizi, vigilati dalle altre Autorità di vigilanza, già sussistono, in via generale a livello legislativo, ipotesi di esenzione dalla riserva di attività utilmente invocabili anche nel contesto della *sandbox*. In altri casi, ad esempio per il settore assicurativo e per taluni comparti finanziari, non sarebbe possibile prevedere esenzioni ulteriori ai sensi della normativa inderogabile dell'Unione europea.

In forza di questa previsione di legge, gli operatori FinTech interessati possono chiedere a Consob, in occasione dell'apertura della finestra temporale, di essere ammessi alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), del Regolamento.

3.2 Il dialogo con il mercato

In linea con gli obiettivi fissati dall'articolo 3 del Regolamento, il Comitato FinTech ha proseguito la sua attività di monitoraggio e osservazione del fenomeno del FinTech, agevolando il contatto e il dialogo degli operatori del settore con le istituzioni e le Autorità.

In particolare, nel 2024, nell'ambito del Comitato FinTech, si sono tenute alcune audizioni di associazioni di categoria attive in ambito FinTech, dell'accademia, e di istituzioni di altri SM, per la raccolta di input e contributi del mercato circa la revisione del Regolamento (si rinvia su questo al paragrafo 2.5).

Un'ulteriore audizione, nell'ambito del Comitato FinTech, ha interessato un intermediario nazionale circa lo sviluppo di un progetto di emissione di bond su tecnologia DLT. Il progetto si colloca nell'ambito di una sperimentazione, avviata dall'Eurosistema, per il regolamento, in moneta di banca centrale, di operazioni all'ingrosso su titoli emessi su DLT. Con riferimento a questa emissione, l'intermediario ha potuto beneficiare dell'intervento normativo realizzato con D.L. FinTech (*cfr.* par. 3.1) in virtù del quale è stato iscritto dalla Consob nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'emissione dei bond su DLT in fase sperimentale è stata interamente destinata ad un investitore istituzionale. Il progetto rappresenta un apripista per le future emissioni digitali che rappresentano un'importante opportunità anche per le PMI. Inoltre, il progetto ha contribuito a mettere in luce l'opportunità di approfondire il trattamento fiscale delle emissioni digitali, aspetto sul quale il Comitato tornerà nel corso del 2025.

Ulteriori audizioni del settore privato nel 2024, da parte del Comitato FinTech, hanno riguardato:

- un progetto avviato da un intermediario nazionale in materia di *tokenized deposits*, intesi come la rappresentazione digitale su blockchain di depositi tradizionali. In particolare, il progetto analizza, dal punto di vista legale e operativo, la compatibilità della struttura

dei depositi tokenizzati con l'attuale assetto normativo e applicativo dei depositi tradizionali. L'obiettivo a medio e lungo termine è quello di esplorare i possibili benefici che i depositi tokenizzati e la tecnologia DLT possono produrre, in termini di interoperabilità e velocità del pagamento, nelle transazioni *business to business*.

- l'esperienza di un'agenzia di *rating* del credito operativa in Italia, circa l'utilizzo della leva tecnologica nella gestione dei dati ESG delle imprese, per costruire modelli di *rating* credibile. In particolare, il soggetto audito ha sottolineato quanto l'integrità, qualità e standardizzazione dei dati sulla sostenibilità influenzino la possibilità di costruire dei modelli di rating ESG credibili. Questo tema è particolarmente sensibile anche livello europeo, tanto che nel 2021 è stato avviato il progetto europeo TranspArEEnS con l'obiettivo principale di sviluppare un modello standardizzato per valutare l'efficienza energetica e le performance ESG (Environmental, Social, Governance) delle piccole e medie imprese (PMI). Questo dialogo ha aiutato il Comitato ad avviare delle riflessioni sulle connessioni tra FinTech e sostenibilità, aspetto questo che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Comitato (*cfr.* paragrafo 3.3).

Il Comitato FinTech, attraverso i suoi membri, nel periodo di riferimento, ha mantenuto aperto e attivo un canale di dialogo con il mercato, anche in aggiunta alle suddette audizioni. In particolare, il dialogo con il mercato è stato alimentato da specifici momenti di confronto e approfondimento in ambito FinTech attraverso seminari, workshop ecc. dedicati, promossi dallo stesso Comitato FinTech (*cfr.* par. 2.3 con riferimento all'evento "*Sviluppi e opportunità della sandbox regolamentare*" tenutosi presso il MEF il 4 ottobre 2023), nonché da associazioni di categoria che operano in ambito FinTech e dal mondo dell'accademia (*inter alia*, il Politecnico di Milano).

Merita, inoltre, di essere menzionata la funzione di coordinamento del Comitato Fintech nel facilitare la collaborazione e gli scambi informativi tra le autorità competenti e i soggetti operanti nel settore FinTech. L'impegno del Comitato, in questo senso, è stato particolarmente pregnante rispetto al settore delle crypto-attività. Infatti, in fase di predisposizione del decreto legislativo 129/2024 di attuazione del regolamento europeo sulle crypto-attività¹⁴ (MiCAR), il Comitato ha facilitato le interazioni tra istituzioni e mercato al fine di agevolare la predisposizione di un framework volto ad assicurare un'ordinata transizione dal regime previgente applicabile ai prestatori di servizi in valute virtuali (VASP) al nuovo regime introdotto da MiCAR circa i prestatori di servizi relativi a crypto-attività (CASP). L'impegno e il dialogo con gli operatori sono proseguiti anche successivamente alla definizione del decreto 129/2024 citato, circa la corretta definizione e gestione del periodo transitorio previsto dall'articolo 45 del decreto¹⁵. Questa attività continuerà ulteriormente nei prossimi mesi in termini di monitoraggio della corretta transizione dei VASPs verso il nuovo regime.

In una prospettiva futura, sono state avviate delle riflessioni per rafforzare ulteriormente il dialogo del Comitato con il mercato, attribuendo al Comitato il ruolo di promotore di iniziative

¹⁴ Regolamento UE 2023/1114.

¹⁵ L'art. 45 del D.Lgs. 129/2024 stabilisce il [regime transitorio](#) in Italia per i *virtual assets services providers* (VASPs) iscritti al registro tenuto dall'Organismo Agenti e mediatori (OAM) alla data del 27 dicembre 2024, permettendo loro di operare fino al 30 giugno 2026. Questa deroga permette la continuità operativa in attesa dell'autorizzazione MiCA ad operare come fornitore di crypto-attività (CASPs), a condizione che l'istanza venga presentata entro il 30 dicembre 2025.

private/pubbliche divulgative, di formazione o natura analoga in ambito FinTech, anche attraverso la partecipazione dei membri del Comitato alle medesime.

3.3 I prossimi passi

I lavori di analisi e revisione del Regolamento, iniziati nel periodo di riferimento della presente Relazione, procederanno per tutto il 2025 lungo le linee direttrici evidenziate nei precedenti paragrafi e sulla base di continuo scambio con il mercato.

Parallelamente all'attività di razionalizzazione della disciplina che governa il funzionamento della *sandbox*, al termine del 2024 il Comitato ha avviato delle riflessioni circa l'organizzazione delle proprie attività attraverso la definizione di taluni focus tematici dedicati. In particolare, l'intenzione è esplorare il collegamento intrinseco tra transizione digitale, transizione *green* e educazione finanziaria. Il Comitato continuerà a lavorare nel corso del 2025 al fine di promuovere una nuova progettualità sul lato delle iniziative che connettono i tre ambiti.